



**Corte costituzionale
Cancelleria**

Roma, 12 MAG. 2004

Pre 7084/2004

98/2

N. 49 reg. ricorsi 2004

Regione Umbria - Consiglio regionale



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0003242 del 14/06/2004
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 101215124

Regione dell'Umbria - Giunta Regionale

Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Entrata del 19/05/2004
nr. 0079647
Classifica: XII.1



Al sig. Presidente
della Giunta regionale dell'Umbria
06100 - P E R U G I A

Si trasmette l'allegata copia di ricorso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di codesta Regione ai sensi dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Si prega di voler inviare a questa Cancelleria copia del Bollettino contenente la predetta pubblicazione.

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE				
SEGRETERIA GENERALE				
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE				
Data di Arrivo	14 MAG. 2004			
	P.G.R.	G.A.U.	S. GEN.	P. INDIV.
ORIGINALE	SEZ.	SEZ.	DIREZIONE	UN. COORD.
M				

COPIA - B.U.R.

carta - Dati Politiche Territoriali

Atti per ora
27-4-04

Spese
2015/04

Il Cancelliere
(dott.ssa M. R. Frusella)

003242	14 GIU. 2004
101 12 - 1 5/24	

Atti per ora
2015/04

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 49 depositato il 29 aprile 2004



per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato,

nei confronti

della Regione Umbria in persona del suo Presidente della Giunta,

avverso

l'art. 46 e, per quanto connesso, l'art. 2 della ~~legge~~ regionale 18 febbraio 2004
n. 1 intitolata "Norme per l'attività edilizia", pubblicata nel Boll. Uff. n.
8 del 25 febbraio 2004.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata
approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 2 aprile 2004 (si
deponterà estratto del relativo verbale).

La Regione Umbria ha proposto una prima controversia sulla
legittimità costituzionale (reg. ric. n. 87 del 2003) di disposizioni
 contenute nell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, ed una seconda
similare controversia (reg. ric. n. 11 del 2004) nei riguardi delle
disposizioni dell'art. 32 citato, come risultato dalla conversione nella
legge 24 novembre 2003 n. 326. Con la legge ora in esame la Regione ha
disposto nell'art. 2 che "a seguito dell'entrata in vigore della presente
legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme
statali di dettaglio in materia edilizia, ivi comprese quelle che non
trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo



....”, e nell’art. 46 commi 4 e 5 che, fino all’entrata in vigore di una legge regionale solo preannunciata nel comma 2 dello stesso art. 46, “ i comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in conseguenza del condono edilizio”, salva la facoltà degli interessati di presentare le “domande di sanatoria” ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge, “a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche”.

Queste disposizioni, considerate ciascuna isolatamente e nel loro insieme congiuntamente, appaiono oscure e produttive di incertezze interpretative: nell’art. 2, la nozione di “norme statali di dettaglio” è indeterminata e la nozione di “in materia edilizia” rimane generica; e nell’art. 46 commi 4 e 5 risulta incomprensibile di quali “posizioni giuridiche” si assicurerebbe “tutela e garanzia” nel contesto di una “sospensione” in attesa di norme regionali non ancora prodotte e perciò dall’ignoto contenuto (che potrebbe essere, in ipotesi, meno restrittivo delle norme recate dall’art. 32 citato), e quali doveri d’ufficio gravino sui funzionari dei comuni nella pendenza della ordinata “sospensione”.

L’art. 46 ai commi 2, 4 e 5 riconosce che non è ancora avvenuto un completo adeguamento ai principi contenuti nel d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed implicitamente riconosce anche spettare al legislatore statale la competenza a disporre un condono edilizio; e però frappone ostacoli all’applicazione delle disposizioni statali in argomento. Sicchè, l’effettività del comma 5 citato rimarrà verosimilmente ridotta: gli



interessati si asterranno dallo autodenunciare gli abusi non ancora "scoperti".

Premesso che le materie "ordinamento penale" e "tutela dell'ambiente e dei beni culturali" sono di esclusiva competenza statale, la sottrazione dal territorio nazionale di una o più Regioni introduce disuguaglianze (art. 3 Cost.) non legittime dal riconoscimento in Costituzione delle autonomie regionali. Queste non possono condurre a discipline diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Così in particolare, non pare accettabile che fatti identici (ad esempio, edificazioni in assenza di permesso di costruire) siano repressi penalmente ed in via amministrativa in una Regione, e non repressi perché sanati "per condono" in altre Regioni. D'altro canto, in un provvedimento di condono edilizio è essenziale una disciplina unitaria sulle tipologie di illecito sanabili, sulla data prima della quale gli illeciti sono commessi, etc.

In questo quadro, la legge regionale in esame appare, oltre che irriguardosa dell'art. 117 comma secondo lettera L ed S Cost. e lesiva dell'art. 3 Cost., anche contrastante con l'art. 117 comma terzo Cost., con gli artt. 81 e 119 Cost., e persino con gli artt. 51, 127 comma secondo e 134 Cost. .

Considerato che gli introiti attesi dalle obblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (legge 24 dicembre 2003 n. 350), impedire di fatto l'applicazione nel territorio di una Regione delle disposizioni statali in tema di condono edilizio concreta una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato e quindi una lesione di



quella "autonomia finanziaria" che, anche, ed anzitutto, allo Stato deve essere garantita, una comprensione della competenza legislativa per il "coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari", una sottrazione di risorse destinate alla copertura (art. 81 Cost.) di spese pubbliche approvate dal Parlamento, e – da ultimo – una rottura del vincolo dato dal patto di stabilità concordato a livello di Unione europea.

L'art. 119 Cost. è anche qui evocato perché essenziale dovere costituzionale dello Stato è assicurare a se stesso ed agli enti "a finanza derivata" le risorse occorrenti: tale dovere è talmente prioritario e fondamentale da aver reso superflua l'esplicita indicazione in Costituzione dei modi e dei mezzi consentiti per farvi fronte; significativa è l'assenza nell'art. 119 Cost. di una esplicita garanzia di risorse proprie anche per lo Stato.

La Regione la quale ostacoli mediante propria legge una manovra di finanze pubblica statale dovrebbe farsi carico di assicurare altrimenti l'invarianza del "livello massimo del saldo netto da finanziare" (art. 1 comma 1 della legge finanziaria citata), ad esempio rinunciando ad apporti di finanza derivata dallo Stato.

D'altro canto, la legge in esame contrasta con l'art. 117 comma terzo Cost. che riconosce allo Stato la competenza alla "determinazione dei principi" (si noti "determinazione", e non ottativa indicazione) in materia di "governo del territorio". Codesta Corte ha insegnato che spetta tuttora allo Stato – anche per le evidenti e plurime connessioni con la materia "ordinamento civile" (art. 117 comma secondo lettera L Cost.) – produrre la disciplina normativa in tema di titoli abilitativi edilizi. In



questo ambito deve collocarsi pure la previsione di titoli abilitativi non ordinari, quali quelli per sanatoria non "a regime", specie se tale previsione si salda con (ed è integrata da) la prefigurazione di programmi di riqualificazione urbanistico-edilizia.

Da ultimo, occorre rilevare – e trattasi di argomento assorbente – che ai legislatori regionali non può essere consentito di produrre norme demolitorie e "di reazione", le quali statuiscano la sospensione dell'applicazione o addirittura la non applicazione nel territorio regionale di disposizioni poc'anzi prodotte dallo Stato. Iniziative siffatte possono pregiudicare l'unità della Repubblica (art.5 Cost.) e comunque concretano una sorta di anomala "autodichia". L'ordinamento costituzionale (ora art.127 comma secondo Cost.) riconosce ad ogni Regione la facoltà di sottoporre a codesta Corte le disposizioni statali che reputa affette da illegittimità costituzionale, e così esclude che il potere legislativo regionale possa – grazie alla agevolmente realizzabile rapidità della produzione legislativa ad opera dei Consigli regionali ed alla soppressione dell'istituto del rinvio governativo, e facendo leva sulla successione delle leggi nel tempo – essere utilizzato per contrastare l'applicazione di dette disposizioni statali (non rileva se in assenza o in pendenza di ricorso della Regione).

Quest'ultima considerazione appare di particolare importanza per il sereno ed equilibrato esplicarsi dei poteri legislativi dello Stato e delle autonomie. Si confida in un insegnamento di codesta Corte, il quale tenga conto anche dell'esigenza di salvaguardare appieno l'autorità del Parlamento nazionale.



Anche la lettera a) del comma 3 del citato art.46 appare non compatibile con la Costituzione ed in particolare con l'art.117 comma secondo lettera S Cost.: spetta solo al Parlamento nazionale stabilire in quali casi la "tutela" debba essere "assoluta".

* * *

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni indicate nel ricorso e sottoposte a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, 16 aprile 2004

Favara
Franco Favara

Vice Avvocato Generale

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione UMBRIA

Roma, 12 MAG. 2004

IL CANCELLIERE

Favara